



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"A. EINSTEIN"**



# **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

(Delibera C.d.I. n. 135 del 18 dicembre 2017)



## INDICE

---

PREAMBOLO	1
Art. 1 - Della prima seduta	1
Art. 2 - Dell'elezione del Presidente	1
Art. 3 - Dell'elezione del Vice Presidente	1
Art. 4 - Delle attribuzioni del Presidente	2
Art. 5 - Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni	2
Art. 6 - Della convocazione	2-3
Art. 7 - Dell'Ordine del Giorno	3
Art. 8 - Della seduta	3-4
Art. 9 - Della discussione	4
Art. 10 - Della votazione	4-5
Art. 11 - Della deliberazione	5
Art. 12 - Del verbale	5
Art. 13 - Delle Commissioni di lavoro	6-7
Art. 14 - Della pubblicità degli atti	7
Art. 15 - Delle modifiche e delle integrazioni	7



## **PREAMBOLO**

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

### **Art. 1 - Della prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

### **Art. 2 - Dell'elezione del Presidente**

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.

2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.

3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi.

### **Art. 3 - Dell'elezione del Vice Presidente**

1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente assume, in caso di malattia o di impedimento del Presidente, tutte le attribuzioni del medesimo.

3. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.

4. Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

5. In caso di mancata elezione del Vice Presidente e di malattia o impedimento del Presidente, le attribuzioni di quest'ultimo sono esercitate dal Consigliere più anziano in età, della componente Genitori.

#### **Art. 4 - Delle attribuzioni del Presidente**

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

2. Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

3. Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio a rotazione tra i Docenti. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

#### **Art. 5 - Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni**

1. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eleggendi.

2. La Giunta Esecutiva in presenza del numero legale:

- a. prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- b. predispose la relazione illustrativa al programma finanziario annuale;

3. Gli atti deliberativi della Giunta Esecutiva sono pubblici.

4. La Giunta Esecutiva delibera esclusivamente sulle materie ad essa espressamente assegnate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Art. 6 - Della convocazione**

1. La convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o, in caso di malattia o di impedimento del medesimo, al Vice Presidente o al Consigliere, della componente dei Genitori, più anziano in età.

2. Il Presidente e il DS mantengono gli opportuni contatti per calendarizzare le sedute del Consiglio.

3. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione - sottoscritta dagli interessati - deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.



### 3. L'atto di convocazione:

- deve essere firmato Presidente del Consiglio o, in caso di malattia o di impedimento del medesimo, al Vice Presidente o al Consigliere, della componente dei Genitori, più anziano in età.
- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- deve essere inviata via mail
  - deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro 24 ore prima della seduta straordinaria;

4. L'omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta la non validità della seduta e, conseguentemente, la nullità delle deliberazioni eventualmente assunte.

## **Art. 7 - Dell'Ordine del Giorno**

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto a maggioranza assoluta, il Consiglio, prima di iniziare l'esame dell'O.d.G., può deliberare un diverso ordine di trattazione. Allo stesso tempo e allo stesso modo può consentire l'illustrazione e/o la mera discussione di argomenti integranti l'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno e i lavori del Consiglio sono predisposti dalla Giunta Esecutiva.

3. Singoli consiglieri possono proporre argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, come integrazione che la Giunta Esecutiva invierà al Consiglio d'istituto; la proposta verrà discussa e approvata dal Consiglio, il quale può decidere di rimandarli alla seduta successiva.

4. I singoli consiglieri possono proporre all'inizio della seduta, argomenti da iscrivere all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio d'Istituto. Per alcune questioni di evidente urgenza e gravità, all'inizio della seduta, possono essere inseriti dei punti (non più di 2) in odg per la seduta in corso. Entrambe le possibilità dovranno essere discusse ed approvate dal Consiglio.

## **Art. 8 - Della seduta**

1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge, di norma ininterrottamente in un solo giorno. Può essere sospesa per un periodo non superiore alle 48 (quarantotto) ore, salvo periodi particolari.”



2. La Giunta Esecutiva, al momento della predisposizione dell'ordine del giorno e dei lavori, può chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, esperti che debbano intervenire a proposito di un preciso argomento all'ordine del giorno. La partecipazione di esperti deve essere approvata mediante delibera e deve essere limitata all'espressione del loro parere, la discussione e la votazione devono avvenire senza la loro presenza.

3. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. L'accertamento del titolo di elettore avviene mediante dichiarazione verbale di un Consigliere che viene raccolta dal Segretario del Consiglio e allegata al verbale. Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta ed ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica. I.I.S. A. Einstein

4. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.

5. Il Presidente può, informato il Dirigente, convocare entro i 15 giorni successivi il Consiglio di Istituto per l'esclusiva trattazione dei punti non discussi. Qualora ciò non avvenga, i punti non discussi costituiscono i primi punti dell'ordine del giorno della successiva convocazione del C.d.I..

### **Art. 9 - Della discussione**

1. I documenti che vengono esaminati nella seduta devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima. In caso contrario, il Presidente, su richiesta anche di un solo componente, ritira il punto all'O.d.G. in questione.

2. Se, nel corso della seduta, vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all'ordine del giorno, il Presidente può sospendere la seduta per consentire l'esame delle proposte presentate: è obbligato se richiesto da un terzo dei presenti. Le "Varie ed eventuali", dichiarate all'inizio della seduta, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria alcuna deliberazione.

### **Art. 10 - Della votazione**

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno. Ogni Consigliere ha a disposizione cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

3. La votazione può avvenire:

- a. per alzata di mano;
- b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
- c. per scheda segreta.

4. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

5. Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

8. Le delibere del Consiglio di Istituto sono comunicate dal Presidente, in collaborazione col segretario, al Dirigente scolastico entro due giorni successivi alla seduta del C.d.I..

### **Art. 11 - Della deliberazione**

1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata, con l'elenco dei Consiglieri e la specificazione se presenti o assenti, e può contenere un richiamo alle norme che demandano al Consiglio la competenza sul suo oggetto, un richiamo ad eventuali pareri, proposte e richieste, e il dispositivo che contiene la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera. La delibera deve essere inoltre sottoscritta dal Presidente e dal Segretario. La normativa di riferimento per le delibere del consiglio di istituto fa riferimento all'art. 14 c.7 del DPR 275/99, e al DI del 28/05/1875 (immediata esecutività delle delibere).
2. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.



## **Art. 12 - Del verbale**

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio.
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri maggiorenni.
4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare la sintesi della discussione e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche che debbono essere votate a maggioranza e che comunque non alterino gli esiti delle votazioni, all'inizio della seduta successiva a quella a cui si riferisce
7. Il Segretario, previo consenso dei Consiglieri presenti, può utilizzare mezzi elettronici di registrazione ai soli fini della redazione del verbale, con l'obbligo della custodia e della distruzione degli stessi all'approvazione del verbale medesimo.
8. Il verbale deve essere depositato entro e non oltre 20 giorni dalla seduta e comunque 10 giorni prima della seduta successiva, salvo restando quanto stabilito all'art.10 punto 8 sulle delibere del presente regolamento.
9. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Al verbale oggetto di approvazione sono allegate le integrazioni richieste dai singoli consiglieri.

## **Art. 13 - Delle Commissioni di lavoro**

1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
2. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti.
3. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.



4. Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio, inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

#### **Art. 14 - Della pubblicità degli atti**

1. Sono pubblicati all'albo on-line della scuola tutte le delibere, entro 8 giorni dal Consiglio e per la durata di 10 giorni, nonché la convocazione del Consiglio. Non sono pubblicati all'albo i verbali delle sedute.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia i membri del Consiglio di Istituto secondo gli orari definiti dal Dirigente Scolastico. Tutti hanno diritto di accesso agli atti nel rispetto della legge 241/90. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

#### **Art. 15 - Delle modifiche e delle integrazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua formale approvazione e può essere modificato e integrato dal Consiglio di Istituto con le procedure ordinarie.

I.I.S. A. Einstein

Regolamento del Consiglio di Istituto